

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28, del 3 febbraio 2012), che si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005, stabilisce all'articolo 2 i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche di quelle acque reflue che in origine si classificano come di tipo industriale.

In particolare prevede che siano assimilate a domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla **tabella 1 dell'Allegato A** del DPR stesso;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono **esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense**;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella **tabella 2 dell'Allegato A** del DPR stesso, con le **limitazioni indicate nella stessa tabella**.

A tali disposizioni si aggiungono le assimilazioni a scarico domestico già previste dall'articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006, e cioè sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

Si rende disponibile, in formato PDF, il testo del DPR n. 227/2011.